

(Estratto norme di attuazione)

Art. 59 - Zone collinari e pedecollinari di rispetto ambientale.

Le zone classificate come collinari e pedecollinari di rispetto ambientale, appartengono all'anfiteatro collinare del territorio di Berzo San Fermo e ad altre zone di particolare valore paesistico, ambientale o naturalistico.

In tali zone il piano persegue l'obiettivo della tutela assoluta dei valori paesistici e ambientali del territorio, ed è obbligatoria la conservazione di tutte le presenze arboree esistenti. In esse non è consentita la realizzazione di nuovi edifici, salvo che per le zone agricole, regolate dal precedente articolo 56.

Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dal successivo art. 60.

Nelle zone collinari e pedecollinari di rispetto ambientale sono inoltre consentite le opere necessarie per una migliore accessibilità e fruibilità dell'area, e le opere pubbliche e di pubblico interesse realizzate dagli enti istituzionalmente competenti.

In tali zone è ammesso il recupero e il completamento di tutti i sentieri e le strade rurali esistenti, e l'apertura di nuove strade solo nella misura strettamente necessaria per consentire l'accesso a edifici rurali esistenti e oggi non raggiungibili, secondo il criterio comunque della minore lunghezza possibile per le nuove strade rurali, indipendentemente dalla lunghezza del percorso da effettuare sulle strade esistenti per raggiungerne l'imbocco.

Al di fuori di tali limiti non è consentita la costruzione di strade di alcun genere. Ogni intervento sulle strade rurali, sia esso di ordinaria o straordinaria manutenzione, sia esso di nuova costruzione, dovrà essere realizzato in conformità alle prescrizioni seguenti:

*** Larghezza delle strade**

Tutte le strade esistenti dovranno essere ricondotte a una larghezza massima di m 3.00, sufficiente a consentire il transito dei mezzi agricoli, e ciò salvi solo i casi in cui la larghezza attuale sia maggiore del limite su indicato, e rispettare la vigente normativa in tema di strade agro-silvo-pastorale.

La sede stradale dovrà avere, nei tratti a mezza costa, leggera pendenza trasversale verso monte, lato lungo il quale dovrà essere realizzata una cunetta di raccolta delle acque meteoriche, preferibilmente inerbita o pavimentata in pietra naturale.

A intervalli convenienti, dovranno essere realizzate apposite canalette di attraversamento, in grado di scaricare le acque meteoriche verso valle.

Tali canalette potranno essere sostituite da tubi interrati là dove le condizioni del fondo consiglino la soluzione a canale aperto.

A distanza opportuna una dall'altra, dovranno essere realizzate piazzole di scambio, per rendere sicuro il transito nel caso di incrocio tra due mezzi agricoli con direzione opposta. Tali piazzole dovranno essere pavimentate secondo gli stessi criteri prescritti di seguito per le pavimentazioni delle strade.

* Pavimentazioni

Le strade rurali dovranno essere preferibilmente pavimentate in terra battuta (macadam) o in selciato di pietra naturale.

La pavimentazione in terra battuta, è prescritta per tutti i tratti piani e comunque in condizioni di fondo stabile.

Nei tratti in cui la pendenza della strada consigli una pavimentazione più rigida, dovrà essere realizzato un selciato in pietra naturale, posta di coltello.

La pavimentazione in calcestruzzo, potrà essere realizzata solo nei tratti aventi pendenza superiore al 15%.

* Scarpate

Le scarpate laterali a tutte le strade dovranno essere mantenute allo stato naturale e inerbite.

Nel caso in cui tali scarpate avessero necessità di consolidamento, il risultato si dovrà ottenere con i metodi naturali dell'ingegneria naturalistica.

* Muri

La costruzione di muri dovrà essere di norma evitata. Nei casi in cui la realizzazione dei muri stessi fosse indispensabile a causa della accentuata pendenza trasversale del terreno, i muri stessi dovranno essere realizzati in pietra a vista o in calcestruzzo con paramento esterno e copertina superiore in pietra, con un'altezza massima di m 1.50.

Tale altezza massima potrà essere superata solo previa relazione che dimostri la impossibilità di individuare soluzioni alternative.

* Recinzioni

Le recinzioni dovranno, ove possibile, essere evitate.

Quando le condizioni di sicurezza della strada o particolari necessità di protezione delle colture in atto rendessero indispensabile la realizzazione di recinzioni e di barriere di protezione, queste dovranno essere realizzate

esclusivamente in legno, delle essenze più adatte, e accuratamente protette contro l'azione dell'umidità e delle muffe.

E' comunque vietata la realizzazione di recinzioni, anche provvisorie, costituite da filo spinato.